

COMUNE DI NE
PROVINCIA DI GENOVA

**“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI
FUNGHI SPONTANEI”**

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 04 del 04.05.2011

PREMESSA

Ai sensi della legge Regionale 30/1985, il Comune di Ne intende gestire la raccolta dei funghi sul territorio amministrato dall'Ente, allo scopo di garantire la conservazione dell'ecosistema, la promozione turistica del territorio e il recupero di risorse finanziarie da destinarsi anche a favore dei Consorzi di miglioramento fondiario presenti sul territorio per opere di miglioramento del bosco e dei Comitati di gestione dei beni frazionali e/o usi civici.

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica sulle aree boschive del territorio amministrato dal Comune di Ne. Restano ferme le discipline speciali di cui agli artt. 841 (chiusura del fondo) e 2602 del Codice Civile e seguenti (Consorzi privati) e delle Aree ricadenti nel Parco Regionale Naturale dell'Aveto.

Il Comune di Ne provvede a delimitare le aree soggette al presente Regolamento con l'apposizione di tabelle a norma dell'art. 2 della L.R. 30/85.

Resteranno valide le tabelle apposte precedentemente dalla Comunità Montana Valli Aveto - Graveglia - Sturla.

Art. 2

MODALITA' E TEMPI DI RACCOLTA

La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendoli con una torsione del gambo. Si consiglia di procedere in loco ad una sommaria pulitura. E' vietato usare per la raccolta rastrelli, uncini, zappe o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora. E' altresì vietato danneggiare i funghi anche non commestibili o velenosi, è vietata la distruzione di erbe, arbusti e piante al fine di non alterare l'equilibrio biologico del sottobosco.

La raccolta dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.

La raccolta dei funghi è permessa su tutto il territorio del Comune di Ne nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre di ogni anno.

E' vietato fare uso di sacchetti di plastica e contenitori stagni per la raccolta e il trasporto dei funghi.

La raccolta dei funghi è consentita:

- tutti i giorni della settimana ai proprietari, agli usufruttuari, affittuari e comodatari delle aree boschive di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento;
- il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica a tutti gli altri soggetti.

Art. 3

QUANTITATIVO DI FUNGHI AMMESSO ALLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi spontanei è consentita per una quantità giornaliera, a persona, nei seguenti limiti:

1. per la specie "Amanita cesarea" (Ovulo buono) fino ad un massimo di Kg. 1 (uno);
2. per tutte le altre specie fino ad un massimo di Kg. 3 (tre);

La quantità di raccolta individuale non può comunque superare il limite giornaliero di tre chilogrammi complessivi, salvo il caso di raccolta di un unico esemplare di peso superiore. Restano ferme le disposizioni e le modalità di raccolta previste dalle norme regionali e nazionali vigenti nel tempo e che dovessero successivamente intervenire.

Art. 4

AUTORIZZAZIONI

La raccolta dei funghi sul territorio comunale è consentita a tutti coloro che saranno in possesso di apposito tesserino rilasciato dal Comune stesso.

Per la vendita dei tesserini il Comune di Ne potrà avvalersi anche di pubblici esercizi, e/o altri soggetti pubblici o privati, appositamente convenzionati, ai quali sarà riconosciuta una percentuale pari al 10% netto del prezzo di vendita del tesserino.

Art. 5

MODALITA' PER IL RILASCIO DEL TESSERINO

Il rilascio del tesserino è subordinato al pagamento di una somma che sarà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale del Comune di Ne.

Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta di funghi, purché accompagnati da persona munita di tesserino e sotto la sua responsabilità; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Non è richiesto il possesso di tesserino per le persone di età superiore ai 70 anni, se residenti nel Comune di Ne o proprietari di fondo censito come “bosco” o “castagneto” ovunque essi residenti.

I tesserini rilasciati dalla Comunità Montana Valli Aveto – Graveglia – Sturla ancora in corso di validità saranno considerati validi sino alla loro naturale scadenza.

Art. 6

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I PROPRIETARI, GLI USUFRUTTUARI, GLI AFFITTUARI E I COMODATARI DI AREE BOSCHIVE

I proprietari, usufruttuari, affittuari, comodatari e loro familiari autorizzati, fino al secondo grado di parentela, ivi compresi i coniugi, suoceri, generi e nuore degli stessi aventi titolo su superfici coltivate a “Bosco” o “Castagneto da Frutto”, nell’ambito del territorio del Comune di Ne, possono chiedere, previa autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, il rilascio di uno speciale tesserino, avente validità triennale, previa contribuzione di Euro 10,00 per spese di rilascio del tesserino, che consentirà la raccolta dei funghi senza limiti di quantità.

Coloro che si riservano la raccolta dei funghi possono raccogliere gli stessi limitatamente ai fondi di loro appartenenza senza obbligo di tesserino e con obbligo di dimostrare la titolarità del fondo; se la raccolta dei funghi avviene anche in altre aree boschive ci si dovrà attenere alle norme del presente regolamento applicativo senza agevolazione alcuna.

Art. 7

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie introitate dal Comune di Ne dal rilascio dei tesserini, detratte le spese di gestione, verranno impiegate sul territorio comunale in opere di tutela ambientale e di infrastrutture pubbliche in genere.

Tali risorse potranno eventualmente essere destinate, entro il limite massimo di € 1.000,00 (mille/00) ai Consorzi di miglioramento fondiario con sede legale nel Comune di Ne, dei Comitati di Gestione dei beni frazionali e/o degli usi civici, previa presentazione di apposita domanda di contributo corredata da idonea rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 8

VIGILANZA

La vigilanza nell'attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni previste dalla L.R. 30/85, nonché l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e agli Agenti volontari giurati riconosciuti a norma delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed appartenenti alle Associazioni Venatorie, Pescasportive, Ecologiche ed Ambientali.

Il personale della Comune di Ne può svolgere funzioni di ausilio e di supporto alle attività di controllo delle suddette Autorità.

Per la violazione di tutti gli obblighi e divieti di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della L.R. 30/85.